ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 CPA

Del Dott. **Francesco Spinello**, nato a Siracusa il 17.03.1989, codice fiscale SPN FNC 89C17 I754I, residente a Niscemi (CL) in Via Dott. S. Ragusa, n. 183, rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto dagli Avv.ti Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P02A089G – PEC: <u>girolamorubino@pec.it</u> – fax 091/8040219) e Giuseppe Impiduglia (C.F. MPDGPP81T10A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 091/8040204), con domicilio digitale: girolamorubino@pec.it.

CONTRO

L'Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

La Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- Dell'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI SAM (Specialista amministrativo contabile), pubblicato sul sito istituzionale in data 10 maggio 2022 (doc. 1);
- Del provvedimento del quale di cui non si conoscono gli estremi con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prova scritta relativa al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile);
- Della scheda di valutazione dei titoli presentati dal ricorrente nella parte in cui gli è stato assegnato un punteggio inferiore a quello allo stesso spettante e, comunque, inidoneo a consentirgli l'inserimento tra gli ammessi alla suddetta prova scritta;
- Dell'art. 6 del bando del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, profilo CPI –SAM (Speciali-

sta amministrativo contabile) indetto con DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021, nella parte che verrà appresso meglio specificata (doc. 2);

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

del ricorrente a sostenere una prova scritta suppletiva relativa alla suddetta procedura concorsuale con riferimento al profilo CPI SAM (Specialista amministrativo contabile)

FATTO

Con bando pubblicato sulla GURS serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021 (doc. 2). Di tali posti ben 119 sono relativi al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile).

Con DDG n. 117 del 21.01.2022 (doc. 3) è stata disposta la modifica del suddetto bando, con proroga dei termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

L'odierno ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso (doc. 4), con riferimento, tra l'altro, al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile).

In data 10 maggio 2022, l'Amministrazione regionale ha pubblicato, con riferimento al suddetto profilo, l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 1).

Con apposito avviso, gli ammessi alle suddette prove scritte relative al profilo CPI –SAM (Specialista amministrativo contabile) sono stati convocati per il 26 maggio alle ore 2022 (doc. 5).

Il ricorrente non è stato inserito nell'elenco dei soggetti ammessi alle prove scritte, evidentemente in quanto allo stesso è stato attribuito un punteggio inferiore a quello – pari a 4 - conseguito dall'ultimo candidato utilmente collocato nel citato elenco.

A riguardo, giova sin d'ora evidenziare che - ai sensi dell'art. 3 del bando per cui è controversia - alla prova scritta sarebbero sono ammessi, a seguito di "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti", un numero di candidati "pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo".

Occorre, altresì, rilevare che la P.A.: a) ha omesso di comunicare al dott. Spinello il punteggio allo stesso assegnato in ragione dei titoli vantati; b) non ha riscontrato l'istanza di

accesso dallo stesso presentata (doc. 6) e volta ad acquisire, tra l'altro, la propria scheda di valutazione, nonché gli altri atti della procedura.

La mancata inclusione dell'odierno ricorrente nell'elenco dei soggetti ammessi alla prova scritta è palesemente illegittima atteso che, come si avrà modo di meglio chiarire appresso, al dott. Spinello (sulla base dei titoli vantati) avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio pari a punti 4 (ossia lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso) e, dunque, sufficiente per l'ammissione alla suddetta prova scritta.

Donde il presente ricorso (con riserva di proporre motivi aggiunti a seguito del riscontro della summenzionata istanza di accesso), che si affida ai seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 1 LETTERA C)
D.L. N. 44/2021.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.N. 241/1990.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO.

1.1. L'art.10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44, dell'1 aprile 2021, ha previsto – con riferimento alle procedure concorsuali indette nel periodo connotato dalle restrizione connesse alla pandemia da COVID 19 – la possibilità di espletare, "per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica", una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali".

La suddetta norma, dunque, in deroga al principio generale del *favor partecipationis*, ha introdotto una preselezione per titoli.

Dal bando della procedura per cui è controversia emerge come l'Amministrazione abbia qualificato i posti oggetto del concorso in commento "ad elevata specializzazione tecnica" e, conseguentemente, si sia avvalsa della facoltà prevista dal suddetto art. 10 comma 1, lett. c., del D.L. 44/21.

In particolare, l'art. 3 del bando ha previsto "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ... finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7".

Tuttavia, l'art. 6 del bando – (in violazione del suddetto art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21) nell'individuare (relativamente a tale fase preliminare) i punteggi da assegnare ai "titoli legalmente riconosciuti" - ha previsto l'attribuzione di un punteggio solo con riferimento ai titoli di studio, non prevedendo l'attribuzione di alcun punteggio per gli altri "titoli legalmente riconosciuti" tra i quali l'abilitazione professionale.

Nello specifico, l'art. 6 del bando (rubricato "valutazione dei titoli per l'ammissione alla prova scritta") dispone: "I. Ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, le commissioni, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. I comma I sulla base di quelli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. 2.I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4 I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fasi concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 4 (quattro) secondo i seguenti criteri:

- al) punteggi attribuiti al voto di laurea:....
- a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli a quello previsto come requisito per l'ammissione:
- 0, 50 punti per la laurea specialistica e Magistrale ...
- 0,25 punti per ogni Laurea ...
- 0,50 per ogni diploma di laurea ...
- 0,50 per ogni master universitario di primo livello della durata di un anno ...
- 1,00 per ogni master universitario di II livello della durata di un anno ...;

1,50 punti per ogni dottorato di ricerca se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre ...".

Dunque, il suddetto art. 6 non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per l'abilitazione professionale, prevedendone (all'art. 8) la valutabilità – con l'attribuzione di punti 1 – solo nella fase successiva all'ammissione e, dunque, con riferimento ai candidati che avessero già superato le prove scritte.

1.2. Ebbene, appare evidente che l'art. 6 bando - laddove esclude l'abilitazione professionale dall'elenco dei titoli valutabili ai fini dell'ammissione alla prova scritta - si pone in contrasto con il tenore letterale dell'art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 ai sensi del quale vanno valutati tutti i "titoli legalmente riconosciuti".

Il suddetto articolo, infatti, non prevede né consente alcuna limitazione dei "titoli legalmente riconosciuti" (valutabili ai fini dell'ammissione alla prova scritta) e detta una norma di stretta interpretazione.

A tal proposito, si rileva che in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor partecipationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre disposizioni limitative che non siano conformi ad una seria *ratio* giustificativa. Ragion per cui le norme che limitano l'accesso ai pubblici concorsi o, comunque, all'ammissione delle prove concorsuali (nel caso di specie la prova scritta) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 2 aprile 2013, n. 3238).

Pertanto, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto applicare letteralmente il citato art. 10, prevedendo la valutabilità di tutti i titoli legalmente riconosciuti e non avrebbe potuto limitare l'attribuzione di un punteggio ai soli titoli di studio, escludendo la valutabilità dell'abilitazione professionale.

Del resto, risulta evidente che l'abilitazione alla professione di avvocato – vantata dal ricorrente – ha tutti i requisiti previsti dal suddetto dell'art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 per la sua valutabilità nell'ambito della suddetta procedura preselettiva per titoli.

Ed infatti, l'abilitazione alla professione di avvocato: a) è un "titolo legalmente riconosciuto"; b) è un titolo strettamente correlato "alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite".

Per quanto riguarda la natura di "titolo legalmente riconosciuto" dell'abilitazione alla professione di avvocato, appare sufficiente rilevare come la stessa si consegue a seguito del superamento dell'Esame di Stato indetto dal Ministero della Giustizia (artt. 46 e 47

L.n. 247/2012) riservato a quanti siano già in possesso della laurea in giurisprudenza (titolo di ammissione al concorso), ed a seguito di un tirocinio professionale.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art. 41 della L.n. 247/2012, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, per un periodo prefissato in mesi 18 del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato. Il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, rimanendo comunque indispensabile la pratica per almeno 6 mesi ai fini del conseguimento dei requisiti per la partecipazione all'esame di Stato.

Per quanto riguarda, invece, la correlazione tra l'abilitazione alla professione di avvocato e il posto messo a concorso si rileva che le materie oggetto di esame sono tutte prevalentemente afferenti il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro, la normativa comunitaria e coincidono con quelle oggetto dell'esame di abilitazione.

Inoltre, appare utile evidenziare come la figura professionale oggetto del concorso sia chiamata ad espletare un'attività di interpretazione e applicazione di disposizione normative rispetto alla quale non possono che considerarsi coerenti le competenze acquisite ai fini dell'abilitazione professionale.

In conclusione, essendo l'abilitazione professionale un titolo legalmente riconosciuto assolutamente coerente rispetto al posto messo a concorso lo stesso - ai sensi e per gli effetti del più volte citato art.10, comma 1, lett. c) - avrebbe dovuto essere ricompreso tra quelli valutabili nell'ambito della suddetta preselezione per titoli.

Ed infatti, è palesemente illegittima la limitazione dei titoli legalmente riconosciuti operata dall'art. 6 del bando la quale determina una inammissibile limitazione della platea dei concorrenti sulla base di criteri irrazionali e inidonei a selezionare il personale altamente specializzato.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che la P.A non può "nella fase preselettiva, (o tanto più nella fase preselettiva, in grado di precludere definitivamente la partecipazione stessa al concorso)" introdurre "criteri manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti...I sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato

costituzionale del favor partecipationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati ... " (TAR Lazio Roma II bis n. 1727/2021).

Appare, peraltro, utile rilevare come, con riferimento ad analoga procedura, il Dipartimento della Funzione Pubblica – in applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 44/2021 - ha individuato tra i titoli valutabili anche l'abilitazione professionale (cfr. bando per il reclutamento di 2800 tecnici - doc. 7).

1.3. Nella vicenda per cui oggi è controversia, la mancata valutazione – ai fini dell'ammissione alla prova scritta - dell'abilitazione alla professione di avvocato si pone in contrasto non solo con il tenore letterale dell'art.10, comma 1, lett. c) del d.l. 44/21 (che fa riferimento, come detto, a tutti i "titoli legalmente riconosciuti") ma anche con la sua *ratio*.

Ed invero, la preselezione prevista dalla suddetta disposizione è volta a selezionare - "per i profili…ad elevata specializzazione tecnica" - i candidati in possesso di notevoli competenze, comprovate dai titoli vantati.

Lo stesso bando, del resto, da atto che la preselezione per titoli risulta funzionale all'esigenza "di reclutare personale già qualificato in grado di poter operare immediatamente per un efficace potenziamento dei servizi in capo ai Centri per l'impiego, in coerenza con le finalità perseguite dal Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro".

Tuttavia, se la *ratio* della suddetta fase preselettiva è quella di individuare (e ammettere alle successive prove concorsuali) candidati aventi elevata specializzazione e notevoli competenze, appare evidente come la P.A. non avrebbe potuto escludere dai titoli valutabili l'abilitazione alla professione di avvocato, trattandosi di titolo certamente utile a comprovare l'idoneità dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso.

Ed invece, la P.A., includendo tra i titoli valutabili in sede di preselezione solo i titoli di studio, ha finito - irragionevolmente e in contrasto con le finalità perseguite – per penalizzare quei candidati in possesso di titoli attestanti l'alta qualificazione professionale, precludendo loro la stessa possibilità di partecipare alla prova scritta. Tutto ciò ha finito per privilegiare (in palese antinomia con il principio di buona amministrazione) i candi-

dati che possono vantare titoli di studio e dunque con conoscenze squisitamente teoriche, ma senza alcuna qualificazione professionale.

Così facendo, la P.A. ha conseguito un risultato contrario a quello previsto dal più volte richiamato art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 44/2021, introducendo una disparità di "trattamento" tra titoli legalmente riconosciuti e quindi tra i candidati in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Donde l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente.

1.4. Appare, infine, utile rilevare che, ove al ricorrente fosse stata valutata la più volte citata abilitazione professionale, lo stesso avrebbe senz'altro conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova scritta.

Ed infatti:

- A) il punteggio conseguito dall'ultimo candidato risultato idoneo è pari a 4, ossia il massimo attribuibile (ai sensi dell'art. 6 del bando, infatti, i "titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l'ammissione alle successive fasi concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 4");
- B) Ai sensi dell'art. 3 del bando per cui è controversia, alla prova scritta sono ammessi a seguito di "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti" un numero di candidati "pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. <u>Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo</u>".
- C) Nel caso di valutazione dell'abilitazione professionale, al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti punti 4 (punteggio massimo attribuibile) ossia: punti 1,6 per Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 106/110 (art. 6 a1 del bando); punti 0,50 per la medesima Laurea (ai sensi dell'art. 6 a2 del bando è assegnato un punteggio "0,50 per ogni laurea magistrale (LM), ...anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso"); punti 1,5 per il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali conseguito con il voto di 48/70 presso l'Università degli Studi di Enna "Kore" in data 29.07.15 (ai sensi dell'art. 6 a2 del bando è assegnato "un punteggio 1,50 punti per ogni diploma di specializzazione se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre...)"; punti 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (art. 7);
- D) L'attribuzione di un punteggio di 4 massimo attribuibile e pari a quello dell'ultimo ammesso avrebbe consentito al ricorrente di accedere alla prova scritta.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DELLA L. N. 247/2012.

<u>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.</u>

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO.

Il bando della procedura per cui è controversia risulta, inoltre, illegittimo laddove l'Amministrazione resistente, da un lato, ha previsto l'attribuzione di punteggi diversi a secondo del voto di laurea conseguito e, dall'altro, non ha graduato il punteggio a secondo che si trattasse di laurea triennale (cd. Laurea breve), di laurea magistrale, di laurea specialistica o di Diploma di Laurea (cd. "vecchio ordinamento")

Il particolare il bando - all'art. 6 comma 4, lett. a1 – ha previsto che "al titolo di studio indicato nella domanda di ammissione al concorso dal candidato come requisito ai fini della partecipazione, verrà attribuito il seguente punteggio a seconda della votazione conseguita:

da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20

da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60

da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80

da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00

da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30

da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60

da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00

da 110/110 e 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50"

La suddetta clausola del bando, come sopra accennato, è palesemente illegittima laddove non prevede nessuna graduazione del punteggio in ragione della tipologia di laurea vantata dai concorrenti (laurea triennale, specialista, magistrale, "vecchio ordinamento").

Ed invero, attesa la diversità delle varie tipologie di laurea - sia in termini di durata del percorso formativo sia in termini di competenze acquisite - anche il punteggio assegnato in sede di valutazione non può che essere differente.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che "Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)" (T.A.R. Lazio sez. IV, 17.2.2022 n. 1739, e T.A.R. Lazio sez. IV, 10.3.2022 n. 1571).

Inoltre, è stato chiarito che "se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale..., il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. La diversità sostanziale dei due corsi emerge in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). (cfr. TAR Lazio sez. III Ter n. 12613/2021).

Per completezza si rileva che ad elidere la suddetta illegittimità (consistente come detto nella mancata graduazione del punteggio in ragione della tipologia di laurea vantata) non basta certo la mera attribuzione (prevista dall'art. 6 del bando al punto a2) di "0,50 punti... per il diploma di laurea (DL)... anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini della ammissione al concorso".

Ed infatti, l'attribuzione di tale punteggio – particolarmente esiguo (0,5) e svincolato dal voto di laurea - non consente di riequilibrare la distorsione prevista dal suddetto art. 6 comma 4, lett. a1.

Si evidenzia, infine e per completezza, come l'attribuzione al ricorrente di un maggior punteggio (in ragione della votazione conseguita relativamente al Diploma di Laurea) avrebbe certamente consentito al dott. Spinello di migliorare la propria posizione ed accedere alle prove scritte della procedura per cui è controversia.

* * * *

SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui il dott. Spinello sarebbe esposto in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Ed infatti, nelle more del giudizio di merito, la P.A.: A) procederebbe ad approvare la graduatoria del concorso (nel quale ovviamente il ricorrente non sarebbe inserito) con il conseguente consolidarsi delle posizioni di terzi; B) assumerebbe in servizio i vincitori della procedura.

Dunque, nelle more del giudizio di merito, l'odierno ricorrente subirebbe, per anni, una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esplicare la propria personalità attraverso il lavoro.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda cautelare. In particolare, appare necessario che venga adottata idonea misura cautelare volta a consentire al ricorrente di partecipare ad un'apposita prova suppletiva (Cds. Sez. III n. 2343/22 del 20.05.22) oppure all'eventuale prova (suppletiva) disposta per i soggetti che non hanno potuto precedentemente partecipare al concorso siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena.

P.Q.M.

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

In sede cautelare, accogliere l'istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e disponendo l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente ad una prova suppletiva relativa alla suddetta procedura concorsuale con riferimento al profilo CPI SAM (Specialista amministrativo contabile), ovvero adottando la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (come integrato dai successivi motivi aggiunti), ovvero ancora definendo il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame. Nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, annullare i provvedimenti impugnati, confermando l'ammissione del ricorrente alla procedura per cui oggi è controversia.

Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro tem- pore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; tuttavia lo stesso è esente essendo relativo ad una controversia in materia di "pubblico impiego" ed avendo il ricorrente un reddito - cumulato con quello dei familiari seco conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 - non superiore ad € 35.240,04 (doc. 8).

Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso. Palermo,

Avv. Girolamo Rubino
Girolamo Firmato digitalmente di

Rubino

Firmato digitalmente da Girolamo Rubino Data: 2022.06.15 14:48:51 +02'00'

Avv. Giuseppe Impiduglia